REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1989

che definisce le modalità applicabili all'acquisto di cereali detenuti da un organismo d'intervento per forniture di aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), in particolare l'articolo 4, secondo comma,

considerando che l'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1581/86 stabilisce che l'acquisto dei cereali dagli organismi d'intervento per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario — realizzate nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari — si effettua a condizioni di prezzo e secondo modalità di applicazione fissate in anticipo ;

considerando che per consentire la partecipazione degli interessati in condizioni ottimali alla procedura di gara per la fornitura di aiuto alimentare è opportuno dare agli stessi la possibilità di verificare, a proprie spese, la qualità e le caratteristiche del prodotto prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte ;

considerando che, per facilitare le operazioni, le domande di acquisto devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto ;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato comunitario ed eventuali distorsioni della concorrenza tra gli operatori della Comunità, il prezzo di acquisto delle merci presso gli ammassi pubblici deve essere determinato in modo assolutamente chiaro e deve essere noto a tutti gli offerenti in anticipo ; che, considerate queste esigenze imperative, è opportuno prevedere che le merci acquistate dall'aggiudicatario di una fornitura di aiuto alimentare comunitario siano pagate al prezzo di acquisto all'intervento, determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ;

considerando che, affinché le condizioni di concorrenza esistenti al momento della presentazione delle offerte per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare non vengano modificate dopo l'aggiudicazione del contratto, è opportuno derogare all'applicazione di alcune tecniche di adeguamento dei prezzi in relazione alla data di conclusione del contratto di acquisto o alla data di ritiro della merce ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (5), prevede all'articolo 4 che l'aggiudicatario possa consegnare, a titolo di fornitura d'aiuto alimentare, non la merce proveniente dall'ammasso pubblico o, eventualmente, un prodotto ottenuto da siffatta merce, bensì una merce mobilitata sul mercato comunitario o un prodotto ottenuto dalla stessa, purché acquisti la merce indicata nel bando di gara ; che l'osservanza di quest'ultimo obbligo è fondamentale, da un lato, per realizzare l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ammasso pubblico e, dall'altro rispettare l'eguaglianza degli operatori nella procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura ; che è pertanto opportuno prevedere la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una cauzione specifica, per assicurare l'osservanza dell'obbligo di pagare il prezzo di acquisto all'organismo di intervento interessato entro un breve termine ; che, ai fini dello stesso obiettivo, è pertanto opportuno prevedere che la mancata introduzione, nei modi prescritti, della domanda di acquisto presso l'organismo di intervento, provochi la perdita della cauzione relativa alla fornitura dell'aiuto alimentare, costituita a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87 ; che, relativamente alla costituzione e allo svincolo di tale cauzione specifica, è opportuno applicare il disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 (7) ;

considerando che l'esecuzione delle forniture di aiuto alimentare comunitario forma oggetto di un regime di sorveglianza specifica e che non occorre applicare pertanto il disposto del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (8) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1045/89 (9) ;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.
(8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
(9) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 12.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'acquisto di cereali detenuti da un organismo d'intervento per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario ai sensi dell'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1581/86, realizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni stabilite nel bando di gara o nell'invito a concorrere per l'aggiudicazione della fornitura si effettua secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell'esecuzione delle forniture di cui all'articolo 1, l'organismo di intervento interessato mette a disposizione merci rispondenti alle caratteristiche indicate nel bando di gara o nell'invito a concorrere.

L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie affinché ogni operatore interessato a presentare offerte per procedura di gara della fornitura possa, fin dalla pubblicazione del bando di gara o dal ricevimento dell'invito a concorrere, esaminare a proprie spese campioni prelevati dal prodotto da mobilitare. Le richieste di esame devono essere presentate e il prelievo dei campioni deve aver luogo soltanto prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nell'ambito della summenzionata procedura.

Articolo 3

1. Entro i sei giorni lavorativi dopo l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, l'operatore interessato presenta all'organismo di intervento una domanda di acquisto tramite qualsiasi mezzo di comunicazione scritta, indicando la quantità della o delle partite per la cui fornitura è stato dichiarato aggiudicatario. Nella domanda devono figurare :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) il riferimento all'azione di aiuto alimentare comunitario e il numero della partita o delle partite specifiche per la cui fornitura l'operatore è stato designato aggiudicatario.

2. La domanda è accompagnata dalla prova che l'interessato è aggiudicatario della fornitura di cui si tratta. Tale prova è fornita mediante una copia della comunicazione inviata dalla Commissione all'interessato per informarlo della sua qualità di aggiudicatario.

3. La domanda di acquisto è ammissibile soltanto se è conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2 e se è accompagnata dalla prova che il richiedente ha costituito, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2200/87, una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto della partita o delle partite di cereali in questione, determinato a norma dell'articolo 5.

4. Salvo casi di forza maggiore, la mancata presentazione della domanda di acquisto entro i termini indicati al paragrafo 1 determina la perdita della cauzione, costituita in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87, nei modi definiti nel bando di gara o nell'invito a concorrere.

Articolo 4

Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della presentazione della domanda di acquisto, l'organismo d'intervento informa il richiedente mediante telex o telefax dell'accettazione della domanda ove questa soddisfa le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 5

1. Il prezzo da pagare per l'acquisto dei cereali in questione è costituito dal prezzo di acquisto all'intervento, di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, valevole per tali cereali alla data fissata nel bando di gara per la fornitura di aiuto alimentare o nell'invito a concorrere, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo d'intervento. Esso si riferisce a una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo d'acquisto è costituito dal tasso rappresentativo vigente il giorno della scadenze del termine fissato per la presentazione delle offerte nel bando di gara per fornitura di aiuto alimentare o nell'invito a concorrere.

Articolo 6

1. L'acquirente paga all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto dei cereali prima del ritiro della merce, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di cui all'articolo 4.

Nell'ambito del termine di cui al primo comma, il ritiro della merce può essere scaglionato, con l'assenso dell'organismo di intervento ; in tale caso, il pagamento è ripartito in considerazione del calendario effettivo delle operazioni di ritiro.

Il pagamento del prezzo di acquisto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. I rischi e i costi di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di cui al paragrafo 1, sono a carico dell'operatore.

Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è svincolata a norma del titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 8

La Commissione comunica all'organismo d'intervento interessato, entro i tre giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione della fornitura, ogni informazione necessaria per il buono svolgimento dell'operazione di acquisto, in particolare il nome dell'/degli aggiudicatario/i della partita da mobilitare per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare.

Articolo 9

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 non si applicano agli acquisti effettuati presso gli organismi d'intervento in applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione